

**Fido et patior: la (in)sostenibile penitenza d'amore.  
I believe but I'm wrong, so... Have I got to leave my love?**

di *Francesco Angelone* ed *Angela Caruso*\*

SOMMARIO: 1. In principio vi era Adamo, inizio e fine di immortalità. – 2. La funzione estetica dell'eros come liberazione da sé stessi. – 3. Il Dovere e il Sacrificio. – 4. Limiti di una libertà sessuale. – 5. In principio era il desiderio. Poi la sua punizione (?). – 6. «*Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me*». – 7. In principio era l'istinto di procreare. Poi la sua consacrazione sull'altare dei diritti... indisponibili (?). – 8. «*E pur si muove*»... davvero? – 9. «*Odi et amo*».

**1. In principio vi era Adamo, inizio e fine di immortalità.**

Appare necessario investigare da cosa ha tratto origine l'interpretazione popolare della Bibbia, secondo la quale il peccato di Adamo sarebbe consistito nella sua prima esperienza sessuale con Eva.

Sebbene innumerevoli psicoanalisti abbiano voluto vedere nell'albero, nel pomo, nel serpente, dei simboli sessuali, anche nella Bibbia nulla autorizza quella interpretazione e, fra l'altro, il precetto “crescete e moltiplicatevi” vi figura prima che vi si parli del peccato di Adamo e del sorgere, in lui e nella sua compagna, del sentimento di vergogna per la nudità, con tutto il resto.

Ma, oltre, alcuni esegeti della Bibbia non hanno nascosto il loro disagio per il fatto che nella Genesi si trovano due motivi in un certo modo contrastanti.

In origine vi si legge che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza e lo fece “maschio e femmina” come un unico essere (cioè androgino<sup>1</sup>), poi invece si racconta la storia di Dio che crea la donna, Eva, da una costola dell'uomo.

Proprio ciò ha dato origine ad una particolare teoria, poco nota, ancorché abbia una sua traduzione ben documentata. Si tratta dell'idea che sia stata la “caduta” del primo uomo “androgino” a produrre la divisione dei sessi. L'esistere dei due sessi in esseri diversi, uomini di fronte a donne, sarebbe da disaminare come una disintegrazione o divisione del primo uomo per conseguenza del suo peccato, del suo allontanamento da Dio.

Il grande teologo irlandese Scòto Eriùgena<sup>2</sup>, da alcuni soprannominato “lo Hegel dell'Alto Medioevo”, asseriva che la divisione dei sessi non è intervenuta che come

---

\* Francesco Angelone è Dottorando in Diritto costituzionale presso la Scuola Internazionale Ceindo, Madrid; Angela Caruso è Avvocato del Foro di Reggio Calabria e Cultore di Diritto processuale penale presso la Facoltà di Giurisprudenza-DiGiES di Reggio Calabria. Benché il presente contributo sia frutto di pensieri integralmente condivisi, la paternità dei §§ 1-4 è di Francesco Angelone, la maternità dei §§ 5-9 è di Angela Caruso.

<sup>1</sup> M. ELIADE, *Mefistofele e l'androgino*, Roma, 1971, p. 74.

effetto della caduta del primo uomo, passando a trarre una conseguenza tanto logica quanto paradossale, cioè che la via della reintegrazione e della redenzione implica quella del superamento dei sessi e che Gesù, nella sua qualità di Secondo Adamo, di Adamo lavato dal peccato, pur essendo vissuto come uomo, nella sua resurrezione sarebbe stato “androgino”, uomo e donna insieme, come Adamo prima della sua caduta. Peraltro, un Vangelo apocrifo<sup>3</sup> fa dire a Gesù che le cose promesse sarebbero state rivelate e sarebbe finito il regno della morte “*quando i due diverranno uno, e l'uomo con la donna, né uomo né donna*”.

Tutte queste considerazioni al lettore potranno apparire farneticazioni strane, con carattere di semplici curiosità. E qualcuno potrebbe pensare perfino al “terzo sesso”<sup>4</sup>, di cui i nostri giorni ci offrono tangibili esempi. Ma i miti spesso racchiudono, altresì, profonde verità celate e idee direttrici.

Ebbene, il motivo ora accennato può essere la chiave per una superiore speculazione della filosofia del sesso. Lasciando cadere l'immagine androgina uomo-donna delle origini, resta sempre possibile l'interpretazione di ogni amore sessuale e di ogni *eros* non come qualcosa di animale o di semplicemente sentimentale, indirizzato unicamente alla riproduzione nel quadro sociale, bensì come effetto dell'oscuro conato dell'uomo a riconquistare una unità interiore e metafisica, perdurata e oscuratasi, di partecipare di nuovo, sia pure per brevissimi momenti, all'immortale.

## 2. La funzione estetica nell'eros come liberazione da sé stessi.

La percezione estetica è essenzialmente intuizione, non nozione. La natura della sensualità è recettiva, consapevolezza per mezzo di determinati oggetti che ci toccano. È in virtù di questo suo intrinseco rapporto con la sensorietà – sensualità che la funzione estetica assume la sua posizione centrale. La percezione estetica è accompagnata da piacere<sup>5</sup>. Questo piacere proviene dalla percezione della pura forma di un oggetto, indipendentemente dalla sua materia e dal suo scopo.

Un oggetto riprodotto nella sua pura forma è bello. Tale rappresentazione è opera dell'immaginazione. Come immaginazione, la percezione estetica è sensualità e, allo stesso tempo, più che sensualità dà piacere ed è, quindi, sostanzialmente soggettiva. Nell'immaginazione estetica l'oggetto è rappresentato come libero da ogni relazione e proprietà, libero, addirittura da sé stesso. Questa esperienza, che

---

<sup>2</sup> Filosofo e teologo (sec. IX) di origine irlandese (dove i soprannomi *Scotus* e *Eriugena* che sono sinonimi).

Cfr. <http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-scoto-eriugena/>.

<sup>3</sup> M. CRAVERI, *I vangeli apocrifi*, Torino, 2005.

<sup>4</sup> Per quanto riguarda l'analisi di questi processi, cfr. M. HORKHEIMER (a cura di), *Studien über Autorität und Familie*, Klampen, Paris, 1936; M. HORKHEIMER, *Eclissi della ragione*, Milano, 1962.

<sup>5</sup> M. HERBERT, *Eros e Civiltà*, Torino, p. 198.

rende all’oggetto la sua libera esistenza, è opera del gioco dell’immaginazione<sup>6</sup>. Si crea, quindi, un accordo tra l’immaginazione e la nozione cognitiva della comprensione e questo accordo stabilisce un’armonia delle facoltà mentali che è la risposta gradevole alla libera armonia dell’oggetto estetico. L’ordine della bellezza se, da una parte, risulta dall’ordine che governa il gioco dell’immaginazione, dall’altra genera il disordine dell’anima. Questo duplice ordine è conforme alle leggi; leggi che, però, sono libere, non ordinate dall’alto, e non impongono la realizzazione di fini e scopi determinati, sono la forma pura dell’esistenza stessa.

Il filosofo tedesco Schiller aveva diagnosticato la malattia della civiltà<sup>7</sup> come il conflitto tra i due impulsi umani fondamentali, il sensuale e quello di forma, o meglio ha evidenziato come la soluzione violenta di questo conflitto fosse l’instaurazione della tirannide repressiva della ragione sulla sensualità. La libertà andrebbe ricercata nella liberazione della sensualità anziché nella ragione, nonché nella limitazione delle facoltà intelleggibili a favore di quelle affettive, cosiddette inferiori.

In altre parole, la salvezza della cultura porterebbe con sé l’abolizione dei controlli repressivi che la civiltà ha imposto sulla sensualità. E questa è effettivamente l’idea che impronta l’educazione estetica prima ancora che sessuale. Essa tende a fondere la morale<sup>8</sup> su un terreno sensuale: le leggi della ragione vanno conciliate con l’interesse dei sensi, il dominio dell’impulso di forma deve venir delimitato: la sensualità deve conservare trionfalmente la propria natura, e resistere alla violenza che lo spirito le infliggerebbe ben volentieri con la sua attività irragionevole. In verità, se la libertà deve diventare il principio che governa la civiltà non si rende necessaria soltanto una rideterminazione restrittiva della ragione, ma anche degli impulsi dei sensi. La liberazione di energia sensuale deve armonizzarsi con l’ordine universale della libertà. In una civiltà libera, l’individuo detta a sé stesso le proprie leggi: dare libertà per mezzo di libertà è legge universale dello stato estetico; in una civiltà veramente libera, la volontà dell’insieme si compie soltanto per mezzo della natura dell’individuo.

Ma il nemico funesto della soddisfazione duratura è il tempo, la limitazione interiore, la brevità di ogni condizione. L’idea della liberazione integrale dell’uomo contiene quindi necessariamente la visione della lotta contro il tempo.

Nel sistema<sup>9</sup> del dominio costituito, il sistema repressivo della ragione e l’organizzazione delle facoltà sensuali si completano e si sostengono a vicenda. In termini Freudiani: la civiltà è la morale degli istinti repressi; la loro liberazione implica la degradazione della morale della civiltà. Ma questa degradazione dei

<sup>6</sup> H. MOERCHEN, *Die Einbildungskraft bei Kant*, in E. HUSSERL (a cura di), *Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische Forschung*, IX, Halle, 1930.

<sup>7</sup> J. C. F. SCHILLER, *Lettere sull’educazione estetica dell’uomo*, in M. HERBERT, *Eros e Civiltà*, op. cit., p. 199.

<sup>8</sup> I. KANT, *Lezione di etica*, trad. di Augusto Guerra, Roma-Bari, 1991, p. 34.

<sup>9</sup> R. GIRARD, *Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo*, Milano, pp. 309-311.

valori superiori, intellegibili – superiori, potrebbe farli rientrare in quella struttura organica dell’esistenza umana dalla quale furono originariamente separati e la loro riunione potrebbe modificare questa struttura stessa.

### 3. Il Dovere e il Sacrificio.

Quando si parla di sessualità si parla abitualmente di matrimonio e famiglia e quando si parla di famiglia o di matrimonio si parla di Dovere e di Sacrificio. L’apertura coniugale alla sessualità è un pilastro fondamentale per la creazione di un’opera educativa, non è apertura al godimento, ma è soprattutto impegno alla disciplina, alla rinuncia e a un autocontrollo che sfuma largamente nell’autorepressione. Una sessualità che non sia governata dal Dovere, inteso come repressione di sé stessi, facilmente va incontro ad un destino di condanna. Appare banale sottolineare che gli educatori ortodossi parlino continuamente di Dovere. Conviene, invece, attirare l’attenzione sulle varie sfaccettature di questa parola, che spesso nasconde dietro la sua parvenza di nobiltà un contenuto sostanzialmente commerciale.

Infatti, quando si agisce unicamente per dovere si accetta una sofferenza, ma si pretende qualcosa in cambio. Si fa il proprio dovere per sentirsi inclusi nel gruppo dei migliori e ricavarne rassicurazione, per essere approvati e stimati, per ottenere un premio futuro in questo o nell’altro mondo, per conquistare un potere privato o pubblico. Ci si chiede che cosa abbia a che fare tutto questo con la sessualità, la quale dovrebbe auspicare piacere e amore e non sofferenza e mercato. Non si può amare<sup>10</sup> per dovere. E il piacere stesso quando è doveroso, cioè obbligatorio, cessa immediatamente di essere piacere.

Il Dovere implica ovviamente il Sacrificio<sup>11</sup>. Se ci si concentra sulla basilare retorica che ammantava questo vocabolo ambiguo non si può, per dirla alla Bernardi<sup>12</sup>, non rendersi conto del fatto che sacrificarsi equivale sostanzialmente a donarsi con pena e malvolentieri allo scopo di glorificare e magnificare l’immagine che si ha di sé stessi, oppure per consolidare il possesso della o delle persone alle quali si è donata parte del proprio io, o ancora per imprigionare gli altri nella rete della gratitudine e quindi riuscire meglio a domarli. Il Sacrificio, come il Dovere, è ancora e sempre una transazione commerciale. Dare qualcosa per amore non è mai un sacrificio, ma è di certo un piacere e una gioia. Addirittura un bisogno. Dire che l’amore impone dei sacrifici, nel senso di sofferenze, è aberrante e contraddittorio.

<sup>10</sup> C. TUGNOLI, *Maestri e scolari di non violenza, Riflessioni, testimonianze e proposte interattive*, in C. TUGNOLI (a cura di), *Presentazione di Ennio Draghicchio*, Milano, p. 40.

<sup>11</sup> C. TUGNOLI, *La Magnifica ossessione, Il Mito della vittima tra letteratura e Vangeli*, Milano, 2005, p. 109.

<sup>12</sup> M. BERNARDI, *La Maleducazione sessuale, Dalla repressione alla liberazione del piacere come premessa a una società non autoritaria*, collana a cura di G. Cavallini, Lodi, 1977.

Uno degli assiomi predetti alla presente dissertazione è quello che mira a concettualizzare l’amore come egoista. Chi ricerca nel rapporto sessuale il piacere, chi tende alla soddisfazione delle passioni, chi si lascia guidare dalle propensioni lipidiche, chi cede al desiderio, ebbene costui è chiamato egoista poiché il suo non è vero amore ma un semplice sfogo di istinti animaleschi.

Chi, invece, pensa a quello che presume essere il bene dell’altro e non il proprio bene, chi respinge il piacere in secondo piano o si studia di rinunciarvi, chi resiste agli impulsi del corpo, chi si sacrifica, costui è un altruista ed il suo è vero amore. Preparazione fondata su una logica stringente e adattissima per lo sviluppo di argomentazioni moralistiche contro la sessualità. Altruista, si dice, è colui che ama gli altri fino a sacrificare sé stesso. Per noi, dunque, senza avere la possibilità di conoscere realmente i sentimenti di ciascun individuo, è altruista un individuo che agisce come se amasse gli altri più di sé stesso, arrivando per lo più a negare sé stessi. Il cosiddetto altruista, in altre parole, non solo ama sé medesimo meno di quanto non ami gli altri, ma non si ama affatto. Colui che comunemente viene chiamato altruista, di solito incapace di sincero amore, sente più o meno confusamente il proprio difetto e cerca di compensarlo con l’ostentazione di un amore morboso e forsennato<sup>13</sup>. È il caso della madre iperprotettiva, della donna schiava-padrone del marito, dell’oppressivo uomo di casa che si prodiga per la moglie e per i figli e si disinteressa della rimanente umanità. Ebbene, tutti i casi testé menzionati rappresentano alcune tra le ipotesi di reato in costante aumento. Il vero altruista non nega sé stesso e non respinge il piacere, egli si dà generosamente perché gli piace farlo, e quindi non chiede in cambio gratitudine né devozione. Egli è davvero ricco di amore e lo sparge intorno a sé. Non si ama se non si sa godere, se non si è capaci di cogliere la fiamma<sup>14</sup> di piaceri che costituiscono la ricchezza della vita.

Non si dica che ci sono piaceri nobili e piaceri ignobili. Si può dire, invece, che ci sono piaceri connessi all’amore e compensazioni legate al risentimento e al livore. Si potrebbe pensare, quindi, che il piacere sessuale è fra i primi e il falso altruismo fra le seconde<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Sulla dinamica della mediazione interna legata al rapporto inscindibile ostacolo/valore e alla conseguente interpretazione del masochismo/sadismo, il rinvio obbligato è naturalmente a R. GIRARD, *Menzogna romantica e verità romanzesca. Le mediazioni del desiderio nella letteratura e nella vita*, Milano, pp. 155-168.

<sup>14</sup> «Come una lanterna magica fa apparire molte e diverse immagini, ma una sola è la fiamma, che quelle immagini rende visibili, così in tutti i molteplici fenomeni che o l’uno accanto all’altro riempiono il mondo, o l’un dopo l’altro s’incalzano in forma d’avvenimenti, è nondimeno la volontà unica, che si disvela; il tutto non è se è la cosa in sé: mentre ogni oggetto è apparizione o fenomeno». (A. SCHOPENHAUER, *Il mondo come volontà e rappresentazione*, trad. di P. Savj-Lopez e G. Di Lorenzo, introduzione di C. Vasoli, Bari, 1972, I, 2, § 28, p. 219).

<sup>15</sup> M. BERNARDI, *La Maleducazione sessuale*, Milano, 1978, p. 63.

Lo studio della realtà odierna porterebbe alla conclusione che l'uomo, consapevolmente, lavora con puntigliosa perseveranza per la propria infelicità o meglio per quella che si definisce mera felicità, dando vita a fenomeni di assuefazione. È quanto accade per la sessualità: l'uomo si è in qualche modo assuefatto a una repressione che obiettivamente potrebbe sembrare una follia.

Se, dunque, è vero che coscientemente non si cerca l'infelicità, anzi ci si studia di evitarla, è non meno vero che si fa volutamente di tutto per evitare anche la felicità. Questa, come il suo contrario, scaturisce dalle grandi emozioni.

Ai giorni nostri, il nostro tipo di cultura impone un severo autocontrollo, che sottende il divieto di subire oltre certi limiti l'effetto delle proprie emozioni. Nel costume attuale tutto è orientato alla produttività e il dolore, il piacere, l'odio, l'amore, la paura e tutte le altre emozioni violente, non favoriscono affatto l'efficienza produttiva, ma la rallentano, addestrandolo, appunto, l'uomo a rimuovere pian piano ogni emozione intensa.

Di tutte le fonti di emozione sembra indubitabile che la più importante sia la sessualità, la quale, di conseguenza, è quella più tenacemente rifiutata. La condizione umana sarebbe, dunque, questa: l'individuo tende alla massima produzione<sup>16</sup> di beni di consumo e contemporaneamente alla massima accumulazione dei mezzi di acquisto, cose dalle quali inconsciamente si aspetta una felicità che altro non è che uno scadente sostituto chiamato benessere.

Tuttavia, per ottenere produzione e profitto egli deve essere efficiente, e per essere efficiente deve negare l'emozione. In particolare, quella di natura sessuale, che è la meno produttiva e la più dispersiva. Con questo egli nega l'amore-piacere, quindi la propria autentica felicità, e nell'illusoria convinzione di trovare una gioia si consegna ad un lavoro forsennato che gli fornisce il danaro con cui comprare beni che lui stesso produce.

Ebbene, non si tratterebbe di una ricerca della infelicità, ma di un rifiuto della felicità. Di quella felicità profonda, vera, estasiante, totale, che è tanto preoccupante da incutere timore poiché non realmente conosciuta. Il piacere che gli è familiare, praticamente l'unico che egli sia in grado di apprezzare<sup>17</sup>, è quello che la civiltà industriale gli offre: il possesso di beni inanimati.

La mercificazione del sesso, unita a una normativa fra le più rigide che la società abbia mai verificato, sono indirizzate a un solo scopo: relegare la sessualità ai margini dell'esistenza umana e limitarla a una funzione secondaria.

---

<sup>16</sup> E. CANNETTI, *Massa e potere*, trad. it. di F. Jesi, Milano, 1989, pp. 273 ss.

<sup>17</sup> M. HORKEIMER, T. W. ADORNO, *Dialettica dell'illuminismo*, trad. di L. Vinci, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1966, pp. 36-37.

#### 4. Limiti di una libertà sessuale.

Si pone naturalmente il quesito dei limiti entro cui va inquadrato il concetto di libertà.

La risposta più semplice, che è quella preferita dagli integralisti e dai conservatori in generale, è che tali limiti siano tanti e di varia natura da far desumere che la libertà non esiste. Se, per esempio, si proponesse come punto di partenza che la libertà consista nella facoltà di soddisfare i propri desideri, ovviamente nel rispetto della eguale facoltà dell’Altro<sup>18</sup>, si aprirebbe un campo di confronti verosimilmente florido. Ammettendo che il desiderio sia una elaborazione mentale di una pulsione collegata ad un bisogno, se ne potrebbe dedurre che il desiderio stesso è esclusivo dell’uomo e che ogni uomo organizza una sua gerarchia di desideri che condiziona l’esigenza di un certo tipo di libertà. L’uomo, allora, sarebbe libero in proporzione alla sua facoltà di soddisfare i più importanti dei suoi desideri: chi può soddisfare i suoi desideri fondamentali è più libero di chi può soddisfare soltanto i suoi desideri secondari e marginali. In questo senso, pur esprimendosi in azioni diverse per ciascun individuo, la libertà sarebbe qualcosa di ben concreto ed addirittura misurabile. Ora, se è vero che il desiderio sessuale è il più potente, o persino che esso è il desiderio per antonomasia, se ne può concludere che il diritto a tale libertà non può essere legittimamente contrastato.

Se le cose stanno in questi termini è palese che la libertà, intesa come facoltà di soddisfare i propri desideri, è solo libertà di morte. Che cosa fa chi cerca di soddisfare un desiderio<sup>19</sup>? Evidentemente egli evoca un’ombra, se ne impossessa e se ne sazia. Cerca, come evidenziato dal Fornari<sup>20</sup>, la via più breve per raggiungere il piacere: la via distruttiva dell’allucinazione.

Tanto sopra premesso, si analizza la sintassi emotiva relativa ai soggetti che per determinate situazioni si trovano privi di libertà, costretti a vivere una condizione<sup>21</sup> contraddittoria e frustrante che sfocia nell’angoscia. Questi, nostro esempio tacito sin dall’inizio di questo scritto, accettando le pressioni dell’ambiente che li circondano, e non riuscendo a controbilanciare con le proprie risorse personali, rinunciano più o meno totalmente alle proprie forze interiori, affidandosi a quelle che governano il duro mondo degli istituti penitenziari. Ed ecco che il “dover

<sup>18</sup> R. MARCHESINI, *Antropocentrismo e ibridazione*, in M. A. LA TORRE (a cura di), *Antropocentrismo e biocentrismo. Due paradigmi a confronto*, Bologna, 2004, p. 89.

<sup>19</sup> G. FORNARI, *Dal desiderio alla coscienza, Letteratura, filosofia, religione* in G. FORNARI, C. TUGNOLI, *L’apprendimento della vittima. Implicazioni educative e culturali della teoria mimetica*, prefazione di M. Nicoletti - F. Angeli, Milano, 2003, p. 172.

<sup>20</sup> G. DI PIETRO, *Dalla delinquenza minorile alla criminalità adulta, Disamina sui fattori di rischio e costruzione della carriera criminale*, Milano, 2016, p. 72.

<sup>21</sup> Cfr. M. CAVADINO, J. DIGNAN, *The Penal System. An Introduction*, Sage Publications, Northwestern University, Londra, 2002, d.o.i. <https://doi.org/10.1177/104398629601200408>, pp. 27-30.

essere” dell’ambiguità si sostituisce all’“essere” della realtà che, imponendo visioni distorte, genera ambiguità di genere ed allontanamento di una visione rieducativa<sup>22</sup> della pena.

La soluzione più facile sembrerebbe lasciarsi morire o lasciar morire una libertà fondamentale che è l’amore e, quindi, nell’autore del mondo, Re Onnipotente.

### **5. In principio era il desiderio. Poi la sua punizione(?).**

*Intra ed extra moenia* – in quanto ragione, umana e divina, non v’è perché il diritto alla vicinanza affettiva sia (irragionevolmente) ristretto<sup>23</sup> – «non può (...) meravigliare che, secondo che i tempi ne offrano l’opportunità, il magistero religioso, la riflessione filosofica, l’attenzione di un legislatore pensoso del bene comune abbia avuto a curare la tutela dei diritti del detenuto non senza attribuire, laddove possibile, un ulteriore significato rispetto a quello che la dottrina classica del diritto penale aveva individuato»<sup>24</sup>.

Taluni istinti, fonte di gioia e piacere allo stato *puro*, così come taluni diritti – che ne sono l’indeformabile riflesso<sup>25</sup> – nascono con l’essere umano e lo accompagnano lungo la strada, pur accidentata e curvilinea, della sua intera esistenza; sublime ne è l’addentellato normativo che si ricava dalle Raccomandazioni (2006)2, emanate dal Comitato dei Ministri del Consiglio U.E. sulle Regole Penitenziarie Europee, Parte I, rubricata *Principi fondamentali*, punto 2.

Lo si riporti nella lingua madre e se ne assapori il gravido suono: *Persons deprived of their liberty retain all rights that are not lawfully taken away by the decision sentencing them or remanding them in custody*. Si è, dunque, all’interno di una

<sup>22</sup> M. RIPOLI, *Carcere Risocializzazione Diritti*, a cura di I. FANLO CORTÈS E M. L. TASSO, Torino, 2006, p. 45.

<sup>23</sup> Diritto, per così dire, “diretto” dei detenuti ed “indiretto” dei familiari, “vittime dimenticate” come le definisce J. Matthews, *Forgotten victims. How prison affects the family*, Londra, 1983.

<sup>24</sup> R. TURRINI VITA, *Le regole penitenziarie europee, Allegato alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa l’11 gennaio 2006, Prefazione*, Ministero della Giustizia, Roma, 2007, <http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/92.pdf>. Ciò urta – fortunatamente – con la dottrina brasiliana del secolo XIX e del periodo della prima Repubblica, cui risale il giurista P. DE MIRANDA, *Sistema de ciência positiva do direito*, prefazione alla prima edizione, Rio de Janeiro, 1922, così esternato: «Cercare il diritto nell’idea, nel sentimento, negli ideali delle masse, è confonderlo col suo stesso riflesso, riflesso che può deformarlo e necessariamente lo deforma. Tale missione converrebbe appena agli investigatori dell’assoluto e non a chi preferisce l’umile, ma sicura dignità dei rigori del metodo scientifico».

<sup>25</sup> Il Commento Generale dell’art. 10 della *UN Human Rights Committee*, al § 3, prevede che «l’autorizzazione alle visite, in particolare da parte dei membri del nucleo familiare, è una ordinaria modalità di tutela, richiesta per ragioni di umanità».

dimensione naturale che li trattiene (*retain*), assorbendoli, quale irrinunciabile e costante epifania dell’amore (anche) divino; restano lì, impressi su corpo, mente ed anima dell’individuo e nessun altro uomo – pur investito del potere di giudicare l’altro da sé – può separarli dal proprio legittimo detentore, consentendo che siano portati via da lui (*taken away*).

**6. «Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me».**

Nessuna giustificazione, né penuria di risorse<sup>26</sup>, né distinzioni di alcun genere, come razza, colore, sesso, idioma, religione, opinioni politiche o di altro tipo, estrazione nazionale o sociale, proprietà, o altri *status* possono incidere – limitandola – su questa regola madre ed universale, poiché il farraginoso e stridulo sistema penitenziario non può avere una funzione esclusivamente retributiva<sup>27</sup>.

Già.

Secondo taluno, «Che all’Europa nel suo insieme venga oggi a toccare *una seconda* chance storica costituisce un’eccezione alla regola. Certo essa non potrà più sfruttare questa chance nello stile della sua vecchia politica di potenza, ma soltanto nell’ottica trasformata di una non imperiale intesa reciproca *con*, nonché da un processo di apprendimento *da*, le altre culture»<sup>28</sup>.

Ed è per questo che quanto deciso dalla Corte costituzionale russa in uno dei numerosi casi di condannati all’ergastolo – che, per la legislazione interna, devono essere detenuti in una colonia correzionale a regime speciale per i primi dieci anni – è irragionevole, illegittimo e, perciò stesso, inaccettabile.

Più esattamente, nel procedimento n. 248-O del 9 giugno 2005 – dunque, poco più di un decennio fa – la Corte sovietica... *rectius*: russa, così si è pronunciata: «*Colui che commette reati deve essere consapevole che, a causa di ciò, sarà privato della libertà e che i suoi diritti potrebbero essere compressi, incluso il diritto alla privacy, alla riservatezza personale e familiare e, di conseguenza, la possibilità di avere un figlio. Perpetrando un illecito, l’individuo condanna coscientemente sé stesso ed i componenti della sua famiglia ad alcune limitazioni*».

Flebile, anziché roboante, è stata la voce udita a Strasburgo, ventuno giorni dopo, allorché la *Grand Chamber*, nell’*affair Khoroshenko vs. Russia*<sup>29</sup>, ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU. Ed infatti, *sub* § 117 di tale sentenza, prima si ammette che l’individuo, sottoposto a restrizione della sua libertà personale, non perde i diritti che gli sono riconosciuti dalla Convenzione, incluso quello al rispetto per la vita familiare – si rifletta bene sulla portata avvolgente e totalizzante

<sup>26</sup> Raccomandazioni (2006)2, Parte I, *cit.*, punto 4.

<sup>27</sup> Commento Generale dell’art. 10 della *UN Human Rights Committee*, *cit.*, §§ 3, 4, 10.

<sup>28</sup> J. HABERMAS, *Morale, Diritto, Politica*, a cura di L. Cappa, Torino, 2007, p. 126.

<sup>29</sup> Corte EDU, Grande Camera, 30 giugno 2015, *Khoroshenko vs. Russia*, ricorso n. 41418/04, che cita il caso *Ploski vs. Poland*, ricorso n. 26761/95, 12 novembre 2002.

dell’espressione: “*family life*” – per poi concludere che «*any restriction on those rights must be justified in each individual case (see Dickson)*».

Ed ecco che riaffiora il consueto *modus operandi*, molto *politically* ma assai poco *conventionally correct*, di Chi, pur non essendo Giudice di quarto grado, è comunque *vocato* alla tutela dei diritti umani: *wherever in Europe*<sup>30</sup>.

La discrezionalità del singolo Stato membro rischia di mortificare ciò che *appare* ed è fluido ed inattaccabile come mercurio: il diritto a stare vicino a chi estraneo non è, in quanto è – per genetica o istinto elettivo sopravvenuto – estensione del proprio *sé*.

Quale che sia la modalità prescelta, spirituale o carnale<sup>31</sup>, quale che sia il reato commesso, quale che sia, infine, il soggetto che ne è l’autore, poiché si è di fronte *al sacro* diritto di chiunque, non già innanzi *ad un* «privilegio revocabile»<sup>32</sup>.

Né può essere altrimenti, giacché quando si discetta dei sentimenti più cari, quelli che nascono dal ventre – materno o paterno, coniugale o di fatto – parlare del “tipo d’autore” o del “nemico” non è lecito.

Sublime è il pensiero della più acuta e profonda dottrina: «(...) senza dubbio non ogni reo rappresenta un avversario per principio dell’ordinamento giuridico. Perciò l’introduzione di una serie – già praticamente di difficile dominio – di lineamenti e

<sup>30</sup> Il massimo auspicio è: *All over the World*.

<sup>31</sup> Merita di essere condiviso, *in parte qua*, il pensiero del Magistrato di Sorveglianza di Firenze, estensore della q.l.c. dell’art. 18, c. 2, ord. pen., dichiarata (a ragione) inammissibile da Corte cost., 11 dicembre 2012 (dep. 19 dicembre 2012), n. 301, Pres. Quaranta, Rel. Frigo, in *Dir. Pen. cont.*, 2012. Più esattamente, ecco cosa il Magistrato *a quo* ha scritto nel corpo della seconda eccezione: «*Questa regola, quindi, non solo avverte che il problema sessuale del detenuto deve trovare soluzione, ma che la deve trovare proprio in un quadro affettivo normale, attraverso visite prolungate e non, invece, con visite intime brevi, controindicate per l’effetto umiliante che possono produrre. La scelta della soluzione soltanto sessuale, per così dire, viene valutata umiliante*».

<sup>32</sup> La definizione, in negativo, è del Giudice P. PINTO DE ALBUQUERQUE, *I diritti umani in una prospettiva europea, Opinioni concorrenti e dissenzianti (2011-2015)*, a cura di e con un saggio di Davide Galliani, Torino, 2016, p. 173, il quale ha aggiunto, a foglio 175, quanto segue: «(...) la Grande Camera ha per così dire lasciato una vaga e particolarmente preoccupante impressione che la limitatezza della frequenza delle visite familiari potesse essere accettata nel caso in cui fosse stata considerata in riferimento ad altri fattori, peraltro non identificati, valutabili parallelamente alla gravità della sentenza di condanna del detenuto». Ha, infine, rilevato, a foglio 177: «Sappiamo che la Grande Camera è convinta che il diritto alla vita familiare (...) esige che lo Stato tenga in considerazione gli interessi “del” detenuto, ossia di ogni singolo detenuto e dei rispettivi membri della sua famiglia (...). La Grande Camera, purtroppo, non ha compiuto l’ulteriore passaggio logico, ossia prospettare come requisito indispensabile che l’esame, da parte delle autorità penitenziarie, delle richieste di visite familiari sia valutato caso per caso, secondo una considerazione individualizzata dei rischi e dei bisogni del detenuto contenuti nel programma trattamentale di ciascun detenuto».

frammenti di Diritto penale del nemico, all’interno del Diritto penale generale, rappresenta un male dalla prospettiva dello Stato di diritto (...). Il fulcro su cui si incentra il precetto non è la condizione incompiuta, ma quella soltanto pianificata, vale a dire non il danno inferto alla vigenza della norma, ma l’atto futuro. In altri termini, il requisito del danno attuale alla vigenza della norma è stato sostituito dal pericolo di danni futuri: una disciplina propria del Diritto penale del nemico»<sup>33</sup>; anche perché, si sostiene da diversa ma egualmente alta vetta, la pericolosità dell’*autore* «viene accertata (in passato anche presunta) come un dato naturalistico, senza una comunicazione simbolica o culturale con il soggetto che subirà l’eventuale “sanzione”. Con la pericolosità non si dialoga, perché è uno “stato di natura”, per quanto socialmente condizionato nella causa. Pertanto, la si può solo neutralizzare o ridurre, certo nel dovuto rispetto della dignità umana»<sup>34</sup>.

*Et de hoc, satis.*

### **7. In principio era l’istinto di procreare. Poi la sua consacrazione sull’altare dei diritti... indisponibili(?).**

Non è, dunque, consentito inibire il diritto alla genitorialità a/di chi pur vive in una “giusta” cattività, anche se tale condizione intrinsecamente limitante “ha da esser” *sine die*; se la genetica ha il suo peso<sup>35</sup>, ogni individuo ristretto – sia questi “definitivo” o meno – ha diritto a concepire un figlio ed a far parte, nel miglior modo possibile, del suo percorso di crescita e maturazione.

Lo ha stabilito la Corte EDU, nel citato caso *Dickson vs. Regno Unito*<sup>36</sup>, secondo cui «*la nozione di “vita privata” (...) è una nozione ampia che include, tra gli altri, alcuni aspetti dell’identità psichica e sociale di un individuo come il diritto all’autodeterminazione, alla crescita personale e il diritto di stabilire e mantenere rapporti con altri esseri umani e il mondo esterno. Tale nozione comprende anche il diritto al rispetto della decisione di avere o meno un bambino*».

Lo ha riconosciuto, altresì, il Supremo Giudice italiano, benché si trattasse di soggetto sottoposto al regime del 41-*bis* ord. pen.: guai dimenticare il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa!<sup>37</sup>.

<sup>33</sup> Così G. JACOBS, *Diritto penale del nemico, Un dibattito internazionale*, a cura di M. Donini e M. Papa, Milano, 2007, p. 23.

<sup>34</sup> V. M. DONINI, *Il diritto penale di fronte al “nemico”*, in *Cass. pen.*, n. 2, 2006, p. 743.

<sup>35</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, 24 gennaio 2017, *Paradiso e Campanelli vs. Italy*.

<sup>36</sup> Corte EDU, Grande Camera, 4 dicembre 2007, *Dickson vs. The United Kingdom*, ricorso n. 44362/04.

<sup>37</sup> Il riferimento è a Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 2008 (dep. 20 febbraio 2008), n. 7791, Madonia, rv. 238721, a fronte di una patologia medicalmente accertata come giustificativa del trattamento invocato. Appena un anno prima, la stessa Sez. I, con sentenza del 10 maggio 2007 (dep. 25 maggio 2007), n. 20673, Garozzo, rv. 236663, aveva sostenuto che

Non serve scomodare la Consulta; il diritto del detenuto – che abbia contratto matrimonio in carcere – alla sessualità con il coniuge non integra certo un evento familiare di “particolare gravità”, tale da giustificare la concessione del permesso di necessità di cui all’art. 30 ord. pen.<sup>38</sup>. Ed infatti, l’affettività nella sua ampia latitudine, è qualcosa che va riconosciuto – non già concesso – a chiunque; in disparte qualsivoglia valutazione inerente alla condotta<sup>39</sup>.

Tuttavia e, realisticamente, la valutazione sarà compiuta ed accompagnerà quello che innegabilmente sarà inteso come “premio”, ove “consumato” *extra moenia*.

Ecco perché appare preferibile introdurre, in luogo del permesso di affettività, *sub* art. 30-*quinquies*, come proposto dal Tavolo 6 - *Mondo degli affetti e territorializzazione della pena*, l’istituto della c.d. “visita affettiva”, *intra moenia*.

D’altronde, così come formulato, l’art. 30-*quinquies* appare un “doppione” *in peius* rispetto all’art. 30-*ter*, ove è previsto un termine massimo maggiore: giorni quindici, in luogo dei dieci nel primo indicato. Sarebbe, inoltre, preferibile il generico ed onnicomprensivo riferimento ai detenuti (in luogo dei condannati), così come si presta ad interpretazioni “diaboliche” il richiamo al *pericolo che il condannato – ex cetēris – durante il periodo di permesso possa commettere nuovi reati ovvero che, allo scadere del periodo di permesso, non rientri in istituto*.

Se è preferibile ragionare non già di *permesso* a recarsi *fuori* dal carcere, bensì di *visite* familiari *all’interno* del carcere – in un plesso appositamente costruito o costruendo – non ha, infatti, molto senso invocare l’imprecisato e “bianco” pericolo, perché – realisticamente – ne mancherebbero gli elementi concreti/fondati motivi quale necessario substrato fattuale per un “idoneo” ed accettabile (il rimedio del reclamo palesandosi sostanzialmente teorico e, dunque, sterile) *non licet*.

Certo non si dimentica la R.P.E. n. 16, laddove prevede: *b. deve essere determinato un appropriato livello di sicurezza per il detenuto secondo quanto stabilito nella Regola 51; c. la minaccia alla sicurezza che il detenuto rappresenta deve essere determinata secondo quanto stabilito dalla Regola 52*.

Così come non è un caso che la Regola 51 contempli, *sub* punto 3, *a. il rischio per la collettività nel caso di evasione; b. la probabilità che tenti di evadere solo o con l’aiuto di complici esterni*.

Qui, evidentemente, il rischio, anzi – percorrendo (forzatamente) il binario cautelare – la “esigenza” è quella di evitare il pericolo di fuga.

---

«il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita non rientra nella nozione di profilassi e cura della salute». Sic.

<sup>38</sup> Donde la (condivisibile) declaratoria di manifesta infondatezza della q.l.c. dell’art. 30 ord. pen., da parte di Cass. pen., Sez. I, 29 settembre 2015 (dep. 12 gennaio 2016), n. 882, rv. 265717.

<sup>39</sup> Così come previsto nel sistema spagnolo. Cfr. S. TALINI, *L’affettività ristretta*, fasc. 2/2015, *I diritti dei detenuti*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it).

Rischio e pericolo, altrettanto evidentemente, ridotti a zero, ove la esigenza di accompagnarsi con i propri congiunti sia garantita e soddisfatta *dentro* le mura carcerarie.

Detto con maggiore impegno esplicativo, non è tecnicamente corretto strutturare tale istituto – l’art. 30-*quinquies* – con la stessa metodica e *ratio* che hanno ispirato l’art. 274 c.p.p.: come e da cosa può realmente desumersi tale duplice pericolo, trattandosi di un individuo che, anche per i colloqui *intimi* con i familiari, rimane... ristretto?

Giovi ricordare la Regola 52: *1. Il più rapidamente possibile dopo l’ingresso in istituto, ogni detenuto deve esser valutato al fine di determinare se presenta un rischio per la sicurezza degli altri detenuti, per il personale penitenziario o per le persone che lavorano nell’istituto o lo visitano regolarmente, nonché per stabilire se c’è rischio di autolesionismo. 2. Si devono porre in atto procedure per assicurare l’incolumità dei detenuti, del personale penitenziario e di coloro che visitano gli istituti e per ridurre al minimo il rischio di violenza e di altri eventi che possano minacciare la sicurezza (...).*

Così come non è casuale che la Regola 53 disponga: *1. Il ricorso a misure di alta sicurezza o di protezione è autorizzato soltanto in circostanze eccezionali. 2. Devono essere stabilite delle procedure chiare da applicare in caso di utilizzo di tali misure nei confronti di tutti i detenuti. 3. La natura di tali misure, la loro durata e i motivi che permettono di ricorrervi devono essere determinati dal diritto interno (...).*

Ebbene, rileggendo più e più volte suddetti incisi, ciò che carpisce maggiormente l’attenzione neuronale e si ode nella eco mentale è il seguente quadrinomio:

eccezionali – procedure chiare – tutti – diritto interno.

La eccezionalità giustifica la soglia alta di protezione, ma le ragioni e la durata devono essere chiaramente intellegibili e proceduralmente scansionate, poiché la forma – quasi sempre – è sostanza; sono tali solo se predeterminate e disciplinate, in ossequio all’immanente principio di legalità. Il rischio, tuttavia – ci si permetta la suddetta riflessione ad alta voce – è che il diritto interno dello Stato X abbia livelli di garantismo, ora più alti ora più bassi, rispetto allo Stato Y.

Pertanto, dato che – si rammentava prima – l’Europa deve aspirare ad «una non imperiale intesa reciproca *con*, nonché» ad «un processo di apprendimento *da*, le altre culture», v’è da chiedersi quale sia il livello di omogeneizzazione normativa, volta ad imporre – dallo Stato A allo Stato Z – una soglia minima, irrinunciabile ed inviolabile. Il che val quanto dire:  $\geq$ .

Chissà se è meramente chimerico il desiderio di una reciproca e continua alimentazione come nell’immaginario di un bimbo davanti al suo primo mappamondo; quale che sia la Nazione su cui, per *puro* caso, il suo piccolo dito si sia poggiato.

Sarà stato questo lo spirito che ha guidato Matisse nella sua *danza* intercontinentale e Peter Gabriel nei suoi *Games without frontiers*<sup>40</sup>.

Poi – non si tralasci di certo – ed “in disparte” la normazione, quel che accade nel singolo, inafferrabile istante e per un improvviso lancio nel *black hole* della follia, non è dato saperlo, prevederlo, impedirlo: mai orecchio si chiuda, anzi, risuonino sempre le note dell’art. 43, c. 1, terzo inciso, c.p. e del principio di affidamento.

Né... *ostino* i reati contemplati dall’art. 4-*bis* e neppure il regime del 41-*bis* ord. pen., salvo sia fornita la prova – storicamente emersa e giuridicamente accertata – di perduranti collegamenti con l’ambiente malavitoso di (solo?) originaria appartenenza.

Sarà per questo che la Regola 53 così dispone al punto 6: *Queste misure devono essere applicate a singoli detenuti e non a gruppi di detenuti.*

La personalizzazione rifulge di splendore, il “catalogo” del nemico è – quasi sempre – bandito.

Ecco perché si auspica una modifica altrettanto illuminata dell’art. 18, novellando c. 3-*bis*, ord. pen.

L’innesto deliberato dal Tavolo 6 è il seguente: *I detenuti* – ottimo il riferimento generico, in luogo dei *condannati* di cui all’art. 30-*quinquies* – *fatta eccezione per coloro che sono sottoposti al regime ex articolo 41 bis comma 2 della presente Legge, sono ammessi a fruire di visite da parte delle persone autorizzate al colloquio a qualsiasi titolo (...).*

Si è già citata *supra* la giurisprudenza che ha ammesso l’eccezione volta alla procreazione medicalmente assistita, proprio in un caso di 41-*bis*, c. 2.

---

<sup>40</sup> Sarà stata la irrefrenabile, umanissima voglia di sentire l’odore ed il rumore del metallo carcerario ad avere indotto i Giudici della Corte costituzionale ad entrare per la prima volta in un istituto penitenziario.

G. D. CAIAZZA *In piedi, entra la Corte!*, in [https://www.radioradicale.it/scheda/553848/il-rovescio-del-diritto-la-pillola?qt-blocco\\_interventi=0](https://www.radioradicale.it/scheda/553848/il-rovescio-del-diritto-la-pillola?qt-blocco_interventi=0), ha così commentato tale fausto ingresso: «Ci troviamo infatti di fronte ad un gesto inedito posto in essere dalla più alta giurisdizione del Paese, il Giudice delle leggi, il solo Giudice, cioè, che ha il potere di abrogare una legge promulgata dal Parlamento, se ritenuta in contrasto con la Costituzione. Non è né una gita di piacere, né una iniziativa, come dire, di stampo rotariano. È un atto istituzionale solenne, a lungo meditato e valutato, ne siamo certi, in ogni sua possibile implicazione. I Giudici Supremi hanno scelto il carcere, vale a dire il luogo concretamente al centro del dibattito politico attuale, anche se dibattito mi pare francamente una parola grossa (...). Dunque, la scelta dei giudici della Corte di riportare le proprie grisaglie – come ha scritto qualcuno – oltre le porte blindate del Carcere di Rebibbia ha il senso di dire, nel modo più clamoroso ed eclatante, che i principi costituzionali vanno da un’altra parte rispetto al rumoreggiare incessante e cupo del popolo sovrano, e che essi intendono difenderli senza curarsi nemmeno per un attimo dell’onda incontenibile di quel giustizialismo populista».

Perciò, prevedere una esplicita deroga in questa... *specialissima* ipotesi renderà sempre più difficoltoso l’accesso a trattamenti simili cui pur sì pericolosi detenuti hanno diritto.

Forse, in tali circostanze, un ragionevole bilanciamento degli interessi – la sicurezza pubblica ed il diritto alla propria intimità – potrebbe ottenersi contemplando il controllo auditivo.

Il richiamo sarà all’art. 37, c. 3, d.P.R. n. 230/2000, *Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*, del quale non si consideri peregrina la seguente proposta di modifica: *Le persone ammesse al colloquio<sup>41</sup> sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste nel regolamento interno, ovvero, nelle ipotesi disciplinate dall’art. 41-bis, c. 2, ord. pen., secondo le modalità previste dal relativo c. 2-quater, lett. b), al fine di garantire che non siano introdotti nell’istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.*

Ed infatti, l’art. 41-bis, c. 2-quater, lett. b), già prevede *la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell’articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione.*

La norma già esiste, già contempla l’eccezione, sicché va soltanto coordinata con l’art. 18, c. 3-bis.

Per ragioni di armonia e logica sistematica, potrebbe allora eliminarsi l’inciso relativo a tale... *gruppo* di condannati – la R.G.P. 53, n. 6, si immagini ceda ad un silenzio-assenso – dal medesimo c. 3-bis (restando immutato nel resto) ed inserirsi

---

<sup>41</sup> Interessante, quanto opportuno è l’arresto di Cass. pen., Sez. I, 16 settembre 2015 (dep. 16 ottobre 2015), n. 41705, rv. 264956: «*Ai fini della concessione di colloqui visivi del detenuto con congiunti o con persone conviventi, non è richiesta la deduzione di particolari e fondate ragioni giustificative degli incontri, essendo tale requisito previsto soltanto nella ipotesi di colloqui con soggetti non legati al detenuto da vincoli di parentela o di convivenza. (Annulla con rinvio, Ass. Santa Maria Capua Vetere, 19/12/2013)*». Quando si dice: corretta ovvietà, stante la nitida formulazione dell’art. 37, c. 1, secondo inciso.

un ulteriore comma, il 3-ter (diverso, nel secondo inciso, da quello partorito dal Tavolo 6), così strutturato: *Per coloro che sono sottoposti al regime ex articolo 41 bis comma 2, le visite sono disciplinate nel rispetto delle modalità previste dall’art. 41 bis c. 2-quater, lett. b) (richiamato dall’art. 37, c. 3, d.P.R. n. 230/2000).*

Ci si chiede, poi, se sia giusta la fissazione di *almeno una visita ogni due mesi* (primo inciso del c. 3-ter elaborato dal Tavolo 6).

Ci si astiene dal suggerire un termine congruo, congruità e tempo richiamando l’impalpabile – pur magnifico – concetto di *ragionevolezza*.

Potrebbe invece proporsi, laddove i congiunti facciano richiesta della relativa visita ed al fine di agevolare la fruizione, di tradurre il detenuto in regime di 41-bis, c. 2, in località quanto più vicina possibile al proprio nucleo familiare.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 41-bis, c. 2-quater, *I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria.*

Senonché, anche in tal caso la norma già esiste; trattasi dell’art. 42, che così dispone: *1. I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell’istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. 2. Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie. 3. I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.*

Certo, potrebbe obiettarsi, tale norma disciplina i trasferimenti ordinari.

Vero.

Panacea sarebbe, allora, l’inserimento di un c. 3-bis dal seguente respiro: *Nei casi di cui all’art. 41-bis, c. 2, i trasferimenti sono consentiti, al solo fine di garantire le visite familiari, secondo le modalità previste dagli artt. 18, c. 3-bis, ord. pen. e 37, c. 3, d.P.R. n. 230/2000.*

Quel che serve – e può bastare – è, allora ed ancora una volta, il richiamo normativo, sì da consentire un armonioso, organico, sicuro ed efficace coordinamento.

La quadratura del cerchio è, *rectius*: potrebbe considerarsi compiuta.

La... *ragionevole* aspettativa, traducibile in realtà e compatibile con l’art. 3, c. 2, Cost., è che *tutti* possano godere delle visite familiari nelle unità abitative, senza alcun controllo visivo ed auditivo, salve le eccezioni legittimamente disciplinate e modulate di cui sopra, nel pieno rispetto delle R.P.E. e dell’ordinamento penitenziario <sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> In questo quadro, discromica appare la sentenza emessa da Cass. pen. Sez. I, 21 aprile 2017 (dep. 10 maggio 2017), n. 22923, Ministero della Giustizia c. T.F., in *Famiglia e Diritto*, 2017, n. 10, p. 933, dal seguente tenore: «*Esattamente il Ministero ricorrente ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha recentemente ma ripetutamente*

Anche Friedrich Schiller ne sarebbe entusiasta, ancora oggi.

Si analizzi il Titolo I della C.E.D.U., “nucleo duro ed intangibile” rubricato *Diritti e libertà*.

Quasi tutti gli articoli in esso inseriti così esordiscono: *Ogni persona (...)/Nessuno (...)*.

Non è un caso.

Va da sé, allora ed infine, che se *tutti* possono, in diversa misura, fruire delle visite familiari, il c. 3-ter dell’art. 18, secondo inciso – nella versione immaginata dal Tavolo 6 – non avrà più alcuna ragion d’essere.

Esso, infatti, così recita: *Tale diritto verrà garantito, in via prioritaria, ai detenuti i quali non hanno usufruito della predetta visita nei due mesi precedenti*.

Il terzo inciso è il seguente: *La visita può essere interrotta esclusivamente per gravi motivi di ordine e sicurezza su ordine del Direttore o, in via d’urgenza, del Comandante di Reparto dell’istituto*.

Si concorda solo in parte con il primo inciso, non anche con il secondo, per come detto e per ovvie ragioni.

Nessuna priorità è necessaria, *tutti* i detenuti avendo diritto di usufruire delle visite.

Si concorda, viceversa, con il terzo, i gravi motivi di ordine e sicurezza, oggettivamente emersi e motivatamente dimostrati, rendendo necessaria la predetta interruzione.

## 8. «E pur si muove»... davvero?

Non può che registrarsi – con annessi plauso ed entusiasmo... iniziali – l’innesto normativo, di ampio respiro, attuato con la recentissima riforma penitenziaria.

Pubblicati in G.U. il 26 ottobre u.s., i tre decreti legislativi nn. 121, 123 e 124 sono entrati in vigore il 10 novembre 2018.

---

*sconfessato le decisioni dei Magistrati di Sorveglianza che disapplicavano la Circolare concernente le regole per i colloqui per i detenuti in regime di cui all’art. 41 bis ord. pen.: in effetti, è stato ritenuto inammissibile, in quanto non incidente su diritti soggettivi, il reclamo avverso il provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria che, disciplinando le modalità di svolgimento dei colloqui visivi con i minori di anni 12 di detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis ord. pen., dispone l’allontanamento dalla sala colloqui di ogni altro familiare, impedendo a questi di assistervi anche se separati da un vetro divisorio (Sez. 1, n. 32842 del 04/06/2014 - dep. 23/07/2014, Licciardi, Rv. 260808); si è precisato che il detenuto è titolare di un mero interesse legittimo all’estensione delle condizioni valide per il minore ad un adulto che lo accompagni, talché, la sua posizione giuridica soggettiva cede di fronte al preminente interesse dello Stato alla tutela della collettività sotto il profilo della sicurezza pubblica (Sez. 1, n. 39966 del 11/06/2014 - dep. 26/09/2014, Ministero della Giustizia in proc. Pariante, Rv. 260357), ribadendo che i colloqui senza vetro divisorio fruiti dal detenuto in regime ex art. 41 bis ord. pen. con figli o nipoti minori degli anni dodici devono avvenire in assenza dei familiari maggiorenni (Sez. 1, n. 35488 del 04/06/2014 - dep. 11/08/2014, Min. Della Giust. in proc. Maranzano, Rv. 260128)».*

Tali decreti – in particolare, i nn. 121 e 123 – hanno finalmente cristallizzato (almeno in parte) il criterio della territorialità della esecuzione e valorizzato la esigenza di protezione dell’affettività in carcere.

Procedendo con ordine, si consideri il decreto 2 ottobre 2018, n. 121, recante *Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni* e, in particolare, i relativi artt. 19 e 22, i cui contenuti – per non tediare il Lettore che, agevolmente ed in modo autonomo, potrà compulsare il testo integrale – si riporteranno nelle parti più incisive ai fini del presente contributo.

Orbene, dopo aver contemplato e disciplinato al c. 1 numero e durata di colloqui e conversazioni telefoniche – con annessa previsione speciale per i detenuti *ex art. 4-bis*, l. n. 354/75, le conversazioni intrattenute dai quali sono registrate – ecco cosa dispone nel prosieguo: *2. Per i detenuti privi di riferimenti socio-familiari sono favoriti colloqui con volontari autorizzati ad operare negli istituti penali per minorenni ed è assicurato un costante supporto psicologico. 3. Al fine di favorire le relazioni affettive, il detenuto può usufruire ogni mese di quattro visite prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore, con una o più delle persone di cui al comma 1. 4. Le visite prolungate si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico. 5. Il direttore dell’istituto verifica la sussistenza di eventuali divieti dell’autorità giudiziaria che impediscono i contatti con le persone indicate ai commi precedenti. Verifica altresì la sussistenza del legame affettivo, acquisendo le informazioni necessarie tramite l’ufficio del servizio sociale per i minorenni e dei servizi socio-sanitari territoriali. 6. Sono favorite le visite prolungate per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio.*

Analogamente rilevante è l’art. 22, rubricato *Territorialità dell’esecuzione*, che risulta così strutturato: *1. Salvo specifici motivi ostativi, anche dovuti a collegamenti con ambienti criminali, la pena deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative. 2. L’assegnazione a un istituto penale per minorenni è comunicata all’autorità giudiziaria procedente. L’assegnazione a un istituto diverso da quello più vicino al luogo di residenza o di abituale dimora è disposta con provvedimento motivato, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria. 3. Ai trasferimenti si applicano i criteri di cui al comma 1 e sono disposti con provvedimento motivato, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria. Nei casi di urgenza sono eseguiti dalla competente amministrazione per la giustizia minorile e comunicati senza ritardo all’autorità giudiziaria.*

Ebbene, l’εὐρηκα che per istinto vien voglia di esclamare risulta nuovamente sopito dalla deroga. Doppia?

Detto con maggiore impegno esplicativo: gli specifici *motivi ostativi* possono originare *anche* da *collegamenti con ambienti criminali*, dunque, poiché lingua italiana *certa est*, i motivi ostativi a tali collegamenti possono anche *non* esser dovuti.

Pertanto, qualsiasi motivo può integrare una “ragione” X per negare la vicinanza del detenuto al luogo in cui il proprio nucleo familiare impatta a velocità inarrestabile con la lentezza della quotidianità, sperando che dentro le *mura* domestiche entri la luce di un sole sempre meno nostalgico.

Inoltre – il che risulta ancor più grave e affine alla trasparenza garantista tipica dell’Orecchio di Dioniso – nessuna possibilità di impugnazione è prevista, dunque, nessuna possibilità, *rectius*: diritto è normato al fine di controllare il controllore.

Ché, poi, il controllore non è neppure l’A.G., il vaglio della quale ci si accontenta si estrinsechi in un evanescente *previo nulla osta*.

E ciò, anche se trattasi del detenuto più pericoloso perché eternamente intriso di un odore mafioso che non può, mai ed in ogni caso, svanire.

Già.

Nessuna certezza, nessun rifugio *nel* carcere e nessuna protezione *dal* carcere *as far away as possible* è dato toccare a mani nude.

Eppure, si ritiene non vi sia modalità più corretta, giusta, socialmente e giuridicamente ineccepibile in quanto umanissima, che quella di consentire – di regola e perché ha violato il sacro patto con la civiltà – a chiunque *debba* patire per spiare le sue colpe, di sopportarne il misurato giogo accanto al proprio sangue ed alla propria carne.

A questo punto, non si consideri ultroneo ricordare in questa sede la *ratio* più intima del differimento facoltativo di pena, sottesa agli artt. 27, c. 3 e 32 Cost., 3 C.E.D.U., in uno agli artt. 147 c.p. e 47-ter, c. 1-ter, ord. pen. e cioè: la valutazione, *giusta, concreta* ed esaustivamente ponderata della compatibilità tra il regime carcerario e lo stato di salute del detenuto.

Opportuno è il richiamo all’arresto di Cass. pen., Sez. I, 8 novembre 2017, n. 16351<sup>43</sup>, che ha disposto l’annullamento con rinvio di una ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna, cassata perché priva del giudizio in concreto della «*evoluzione della condizione*» di salute di un soggetto ultraottantenne, condannato in via definitiva *ex art. 416-bis c.p.*

Ha osservato la Sez. I: «*il Tribunale afferma la idoneità del trattamento in essere con riferimento alla ritenuta stabilità del quadro clinico. Ma tale valutazione non è da ritenersi esaustiva, posto che la tipologia di giudizio – specie in un caso di detenuto affetto da plurime patologie e di età avanzata – deve essere necessariamente orientata ad una prognosi, nel senso che va ragionevolmente escluso, ove si voglia mantenere la condizione attuale, che la protrazione della detenzione: a) possa porsi essa stessa come fattore di aggravamento della*

---

<sup>43</sup> Presidente Novik, Relatore Magi, *inedita*.

*condizione, già precaria del soggetto; b) possa comportare in via di fatto una inutile sofferenza aggiuntiva, sì da porsi in contrasto con il divieto di trattamenti inumani».*

Tuttavia, anche in seconda battuta, il Collegio emiliano si è limitato ad affermare che al detenuto «sono somministrate cure e terapie di altissimo livello (...) ed estrema attenzione e rispetto della sua volontà al pari di qualsiasi altra persona che versi in analoghe condizioni fisiche», concludendo per l'ulteriore diniego<sup>44</sup>.

Ebbene, la “volontà” cui il Decidente ha prestato attenzione – a suffragio della prognosi non infausta *quoad vitam* – e che... ha dato vita alla seguente esternazione “motiva” è la seguente: «Tale valutazione positiva vale anche in relazione a eventuali eventi critici rispetto ai quali è sempre stato disposto l'immediato ricovero del detenuto, il quale, quanto meno in un'occasione (...), pure a fronte di sindrome vertiginosa con iperglicemia, non lo ha accettato preferendo ricevere le visite dei parenti».

A ben riflettere, una tale asserzione e, soprattutto, l'ultimo inciso sono valse l'intero gravame poi ritualmente esperito: l'anziano ricorrente ha preferito rifiutare il ricovero, benché necessario – e di necessità imminente – pur di avere la possibilità di incontrare i propri congiunti.

Senonché, non v'è dubbio che tale circostanza sia stata chiaramente e graniticamente dimostrativa della intollerabilità del regime carcerario per un detenuto che, in età ormai ben più che avanzata, ha preferito mettere a repentaglio la propria vita, accettando il rischio della sua irreversibile compromissione, pur di godere del contatto – sebbene per i pochi minuti che un colloquio consente – con i suoi familiari.

Pertanto, come rilevato dalla Difesa, se questa è la «volontà» del cui altisonante «rispetto» il Tribunale di Sorveglianza discetta, elevandola a causa... ostativa del differimento della pena, il risultato non può che essere uno ed uno solo: il rigore tecnico, giusto se e solo se chirurgicamente motivato, degrada in rigorismo cieco, come tale, indegno di Carte fondamentali ed ispirate alla tutela dei diritti umani, quali la Costituzione italiana e la CEDU.

Il contatto umano, viceversa, risulterebbe certamente costante, se solo si consentisse all'anziano ricorrente la detenzione domiciliare; un contatto talmente umano da incarnare alla perfezione l'autentica essenza delle norme che, non a caso, nel e dal senso di umanità traggono autentica ed irrinunciabile linfa vitale ed alle quali pure il freddo tecnicismo – reso ancor meno *constitutionally and conventionally correct* dall'assoluta carenza di motivazione – deve “piegarsi”; *rectius*: modellarsi, non già sulle astratte ed innumerevoli sagome «di qualsiasi altra persona che versi in analoghe condizioni fisiche», ma calzando alla

---

<sup>44</sup> Tribunale di Sorveglianza Bologna, ord. 6 novembre 2018 (dep. 12 novembre 2018), n. 4526, *inedita*.

perfezione al singolo detenuto, *unicum* – proprio come il ricorrente – nella totalità del suo essere, con le *sue* patologie e la *sua* età.

Senonché, ove mai la detenzione domiciliare fosse nuovamente negata<sup>45</sup>, la sofferenza sarebbe (solo in parte) lenita dal recente φάρμακον normativo in esame. Ed infatti, anche il coevo d. lgs. n. 123 si avvale delle medesime “valvole” che permettono al sistema carcerario di respirare in termini decisamente (ma davvero?) più umani<sup>46</sup>.

Nello specifico, l’art. 11, capo IV, recante *Disposizioni in tema di vita penitenziaria, sub lett. e*), ha anteposto, al primo comma dell’art. 14, la seguente disposizione: *I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.*

Valga, a tal proposito, quanto già rilevato in merito al decreto n. 121 – art. 22 – non avvertendosi la necessità di dover aggiungere nulla a quanto appare tecnicamente imperfetto, a causa dell’inciso finale: *salvi specifici motivi contrari.*

Quali? La loro decantata “specificità” quale reale e visibile – se modificabile – tonalità riuscirà ad assumere?

Inoltre, il medesimo art. 11, *sub lett. g*), prevede la integrazione dell’art. 18, c. 2, ord. pen., dopo il primo, con i seguenti periodi: *I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell’ingresso dell’istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici.*

Orbene, a fronte della pregevole intenzione (finalmente) tradottasi in realtà normativa, ciò che desta preoccupazione è l’incidentale: *ove possibile.*

Il che val quanto dire – pur a fronte di un innegabile pragmatismo – che la regola contiene già la *eccezionale* “serpe” nel suo grembo, resa, peraltro, ancor più velenosa dalla preferenza accordata alla *prossimità dell’ingresso dell’istituto.*

Tale previsione destabilizza e rende incalzante la seguente domanda: *cui prodest?*

Non è, piuttosto, una contraddizione in termini garantire una *dimensione riservata*, laddove la vicinanza all’ingresso dell’istituto aumenta semmai il rischio di “sguardi” indiscreti?

Perché, allora, non garantire la costruzione di plessi appositi, certamente rientranti nel perimetro della Casa di Reclusione, sebbene e... preferibilmente separati?

E non si eccipisca la penuria di risorse – strutturali ed organiche – poiché tuonano con implacabile fragore le citate Raccomandazioni Europee (2006)<sup>2</sup>, Parte I, *sub punto 4* e nient’altro si osi obiettare.

<sup>45</sup> (Secondo) Ricorso per Cassazione ancora *in progress* nel momento in cui il presente lavoro è stato consegnato.

<sup>46</sup> La sublime ed originale definizione, pur coniata con riferimento alle cause di esclusione della colpevolezza, è frutto della profonda sensibilità umana e giuridica di G. BETTIOL, *Diritto penale*, Parte Generale, Padova, 1986, p. 493, nota 401.

Infine, ecco la previsione *sub lett. p)*: *all’articolo 42 il secondo comma è sostituito dai seguenti: Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L’amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga. Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l’amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.*

Così rimodulato l’art. 42, ci si può ragionevolmente augurare che resti un triste ricordo quanto correttamente denunciato dagli “Stati generali dell’Esecuzione Penale”?

Ecco uno stralcio della relazione: «La destinazione del detenuto in un luogo geograficamente lontano dai suoi affetti può tradursi in un ingiustificato *surplus* di sofferenza, contrario (...) alla finalità rieducativa della pena e a una specifica previsione delle Regole penitenziarie europee. Peraltro il surplus di sofferenza sarebbe esteso ingiustificatamente ai familiari del detenuto, che non hanno ricevuto la stessa condanna, ma soffrono analoga pena»<sup>47</sup>.

Cosa significa “dare conto” delle ragioni che ne giustificano la deroga?

Basta una parvenza mera, un semplice miraggio di motivazione?

E perché, in tal caso, non è previsto il *previo nulla osta dell’autorità giudiziaria*?

Ed ancora, perché il riferimento esplicito ad un provvedimento motivato (della sola amministrazione penitenziaria), nel termine di sessanta giorni, è previsto solo nel caso in cui il trasferimento sia richiesto dal detenuto?

Si legge subito dopo nella relazione: «Non è dubbio che l’art. 42 o.p. (e il connesso art. 83 del Regolamento di esecuzione) sia stato sottoposto ad una sorta di “rinneazione pratica”, registrandosi continui trasferimenti dei detenuti, non sempre necessari, in luoghi anche molto lontani dalla residenza, con drastico effetto di riduzione degli incontri con i familiari, particolarmente pregiudizievole nei rapporti tra genitori e figli (...)».

A tal riguardo, si consideri l’ulteriore frutto del medesimo art. 11, d. lgs. n. 123, il quale, *sub lett. e)*, ha così sostituito la prima parte dell’art. 14, c. 5: (...) *Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.*

Nient’altro v’è (nell’impeto dell’*hic et nunc*) da osservare, atteso che niente v’è di più viscerale e *puramente* carnale del legame che esiste e mai si dissolve tra chi dona – traslandolo – il soffio divino della vita e chi tale dono riceve.

E ciò, perché è «L’amor che move il sole e l’altre stelle».

<sup>47</sup> Reperibile sul sito: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_19.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19.page).

### 9. «Odi et amo».

V'è una ragione ben precisa se il celebrante – non già il processo, ma la sacra unione dei prescelti – al momento della consacrazione del matrimonio così “tuoni”: «L'uomo non osi dividere<sup>48</sup> ciò che Dio ha unito!».

Né osi l'allarmismo carcerario e governativo, suicida e buonista, ampliare le fitte maglie del protezionismo cieco, poiché *ad impossibilia nemo tenetur!*

Non v'è né vi può essere distinzione.

Tutti coloro che hanno desiderato e voluto unirsi, al cospetto di Dio, innanzi ad un Pubblico Ufficiale o, “semplicemente”, *inter se*, hanno diritto al rispetto del proprio legame; un vincolo da intendersi con efficacia *erga omnes*.

Tutti davvero, senza eccezione di reo o reato di sorta.

E ciò non perché sia opportuno, corretto, gradevole, ma perché il diritto è scienza e vita, è ragione e sentimento; è, sotto il profilo ontologico e viscerale, *gius... naturale*.

Sarebbe bello pensare che, data una premessa, v'è solo una conclusione.

Quasi che le regole potessero appaiarsi, non già per un agnostico *clināmen*, ma per una propensione naturale al bello e buono e, dunque, giusto: *καλός και αγαθός*.

Quasi che lo sforzo nomopoietico di chi – se e poiché è l'Eletto – interpreta la coscienza, soddisfa ed esalta i bisogni dell'uomo, riuscisse a tradursi in numeri.

Potesse chi elabora, *estende* e respira il diritto odiarlo ed amarlo come Mattia!

Sì, perché Mattia «ricopiava le dimostrazioni di tutti i teoremi che incontrava nel suo studio con una rituale meticolosità (...). Scriveva senza fermarsi (...). Giunto al fondo di quelle pagine fitte di simboli, di lettere e numeri, scriveva la sigla *c.v.d.* e per un istante gli sembrava di aver messo in ordine un piccolo pezzo di mondo (...). Lentamente perdeva contatto con la pagina, i simboli che fino a un istante prima fluivano dal movimento del suo polso, ora gli apparivano distanti, congelati in un luogo a cui gli era negato l'accesso (...)<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Il versetto originale, tratto da Matteo, 19, 3-6, è: «(...). Non avete letto che il Creatore fin da principio (...) disse: “Per questo lascerà l'uomo il padre e la madre e si unirà alla propria moglie e così i due diventeranno una sola carne?”. In modo che non sono più due, ma una sola carne. Perciò, quello che Dio ha congiunto l'uomo non separi». È interessante notare che, in Marco, 10, 6-9, Testo CEI 2008, in [http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione\\_CEI2008=3&Versione\\_CEI74=1&Versione\\_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%2010,2-16](http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%2010,2-16), il termine “separi” sia sostituito da “divida”. E colui che divide, per deformata e deformante natura, è il demonio, dal greco *Διάβολος/διαβάλλω*.

<sup>49</sup> P. GIORDANO, *La solitudine dei numeri primi*, Milano, 2010, p. 132.



*Gli amanti*, René Magritte, 1928.

*«(...) E tu, o  
beata,  
sorridente nell'immortale volto  
chiedesti del mio nuovo patire,  
e che cosa un'altra volta invocavo,  
e che più desideravo  
nell'inquieta anima mia (...)».  
Ad Afrodite, Saffo.*